

Studio Legale
Avv. EMANUELE ARGENTO
Via C. Baillif, 31 - Tel/fax 085.4429997
65122 PESCARA
Codice Fiscale RGN MNL 68A08 H198B
Partita IVA 01526270689

SENTENZA N. _____

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Canicami, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 221 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2007, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente

TRA

Ficili Angelo, Ficili Maria, Guadagnico Carmelo, Mongitore Maria rappresentati e difesi dall'avv.to Corrado Candiano unitamente e disgiuntamente all'avv.to emanuele Argento

OPPONENTI

E

Tiepolo Finance 2 s.r.l. rappresentata dalla procuratrice Bipielle s.g.c. s.p.a. In persona del suo procuratore Paolo Cucci rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv.to A. Gallo

OPPOSTO

Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori in epigrafe, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 28/07 notificato loro in data 19.3.07 con cui la Tiepolo Finance 2 s.r.l. rappresentata dalla Bipielle s.g.c. s.p.a. ingiungeva il pagamento in solido della somma di € 40312,36 oltre interessi, competenze quale credito connesso al rapporto di conto corrente n. 31532780/20 intrattenuto tra gli opposenti ed il banco di credito Siciliano, poi Banca Popolare Italiana, dal 29.8.80 al 2001.

Nel contestare in via preliminare la legittimazione attiva del creditore, essendo il credito riferito ad un contratto di conto corrente stipulato in origine con il Banco di Sicilia in via subordinata e riconvenzionale, deducevano la nullità di talune clausole dello stesso con la domanda di restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla banca.

Premettevano in fatto ed in diritto:

Il contratto ~~corrente~~ prevedeva l'applicazione degli interessi convenzionali secondo la clausola "uso ~~più~~" da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

La banca ha inoltre applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi oltre ad addebitare oneri non dovuti e la commissione di massimo scoperto e spese non pattuite.

Opponendosi al decreto ingiuntivo impugnato, ne chiedevano pertanto l'annullamento.

Costituitasi la Tiepolo Finance rappresentata dalla Bipielle s.g.c. s.p.a., nel contestare in fatto ed in diritto quanto esposto da parte opponente, deduceva la piena fondatezza della domanda monitoria, oltre alla legittimazione derivante dalla cessione del ramo di azienda in di lei favore.

In particolare, quanto alla legittimazione attiva, esponeva:

Il contratto da cui origina il credito, veniva stipulato tra le parti opponenti ed il Banco di Sicilia sede di Canicatti.

In data 28.12.98 il predetto veniva incorporato per fusione dalla Banca Mercantile Italiana, che a sua volta si è fusa per incorporazione con la Banca popolare Italiana s.coop. a r.l. In data 13.12.00.

Con atto di cessione del ramo di azienda, sono stati ceduti a Bipielle s.g.c., tutti i crediti catalogati a sofferenza alla data del 29.6.02 e dell'avvenuta cessione è stata data pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 160 del 10.7.02 foglio inserzioni.

Con atto di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 1.9.93 n.385 del 23.12.02 sono stati trasferiti a Bipielle i crediti catalogati a sofferenza dal 30.6.02 al 16.12.02 con conseguente pubblicazione in gazzetta ufficiale del 9.1.03.

Con successivo atto di cessione di crediti in blocco e successivo atto integrativo, in data 30.12.02 ed in data 2.4.03, la banca popolare di Lodi ha trasferito a Bipielle s.g.c. i crediti catalogati a sofferenza dal 17.12.02 al 29.12.02 con conseguente pubblicità nelle forme della pubblicazione in gazzetta ufficiale in data 5.1.03.

Inoltre, con contratto stipulato in data 30.12.02 la Bipielle s.g.c. ha ceduto ai sensi della legge 130 del 1999 a Tiepolo Finance 2 s.r.l. un portafoglio crediti derivanti da

finanziamenti originariamente erogati ai debitori ceduti da Banca Popolare di Lodi s.r.l. classificati a sofferenza alla data del 29.12.02 con conseguente pubblicazione in G.U. in data 11.2.03. In data 30.12.02, Tiepolo Finance 2 s.r.l. ha conferito a Bipielle s.g.c. s.p.a. Espresso mandato per lo svolgimento dell'attività di gestione amministrazione e riscossione di crediti già ceduti a Tiepolo Finance 2 s.r.l., con conseguente procura generale a Bipielle s.g.c. Del 26.3.03.

La disciplina di settore, r.d. 12.3.36 n. 375 e l. n. 130 del 1999, il cui art. 58 comma 2 equipara ai fini dell'opponibilità dell'avvenuta cessione del credito la pubblicazione in G.U. alla comunicazione o notificazione al debitore ceduto.

Deduceva inoltre la legittimità dell'operato della banca dovendo ritenersi legittima ogni pattuizione.

Precisate le conclusioni ed avvenuta la discussione orale, si osserva:

l'eccezione del difetto di legittimazione attiva, sollevata da parte opponente, in via preliminare, si appalesa fondata.

Invero, accertata la legittimazione ad agire, come condizione dell'azione monitoria, da intendersi come l'affermazione del soggetto che agisce in giudizio in ordine alla titolarità del diritto che si aziona, appare carente la prova dell'effettiva titolarità del diritto azionato ovvero, la legittimazione attiva.

Una precisazione in termini di principio.

Parte del presente giudizio è Bipielle s.g.c. s.p.a. la quale agisce in qualità di mandataria con rappresentanza della Tiepolo Finance 2 s.p.a., la quale, in quanto rappresentata, sarà destinataria finale degli effetti del provvedimento giurisdizionale.

Invero, la Tiepolo Finance 2 s.p.a. è rappresentata nel presente giudizio, dal rappresentante sostanziale Bipielle s.g.c. s.p.a. alla quale, la prima ha conferito il mandato con rappresentanza anche processuale (e quindi con il potere di agire in giudizio) al fine di riscuotere i crediti di cui la Tiepolo Finance 2 s.p.a. è titolare nei confronti degli opponenti.

Il tutto in virtù di procura allegata agli atti del presente giudizio e che adoperandosi più complessivamente secondo cui Bipielle s.g.c. s.p.a. ha contratto un contratto di gestione

dei crediti, con cui la stessa ha ceduto in blocco alla Tiepolo Finance 2 s.p.a., i crediti derivanti da un portafoglio di finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche, nella stessa data, la Tiepolo Finance, ha conferito a Bipielle l'incarico di svolgere anche in nome della Tiepolo, l'attività di amministrazione e di incasso dei crediti di cui è cessionaria, ciò in base ad apposita procura generale.

Tuttavia, la procura allegata agli atti, giustifica i rapporti tra Bipielle e Tiepolo Finance, non è in grado di dimostrare la titolarità attiva del rapporto intrattenuto tra gli oppositori e il Banco di Sicilia.

Invero, nessuna prova viene fornita delle successive fusioni anche per incorporazioni avvenute e riguardanti il Banco di Sicilia, al fine di verificare la successione nel rapporto in questione, secondo la ricostruzione dell'oppositore, del cessionario dante causa della Tiepolo Finance 2, ovvero della Bipielle.

Ma, ancor più dirimente, appare l'assenza di ogni prova in ordine all'avvenuta cessione dei crediti tra la Bipielle e la Tiepolo, invero, nemmeno la dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione in G.U. viene fornita dalla Bipielle (rappresentante, parte processuale) quale, intende richiamarsi proprio a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente la prova dell'avvenuta pubblicazione in G.U. ai fini dell'opponibilità dell'avvenuta cessione, in sostituzione della comunicazione o della notificazione.

Ne consegue allora che manca agli atti la prova della titolarità del credito vantato, in capo alla Bipielle, così come non è opponibile la cessione del credito che la stessa ha operato nei confronti degli oppositori.

Il tutto senza esaminare, la questione altrettanto dirimente della prova che proprio il rapporto controverso, sia stato oggetto della cessione.

L'eccezione del difetto di legittimazione attiva risulta fondata, conseguendo la revoca del decreto opposto e la liquidazione delle spese come da dispositivo da porre a carico dell'oppositore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui è giudizio in

decreto ingiuntivo n. 2807 emesso in data 27.2.07, nei confronti di Ficili Angelo, Ficili Maria, guadagnino Carmelo, Mongitore Maria, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione attiva della Bipielle s.g.c. s.p.a. Rappresentante della Tiepolo Finance 2 s.p.a., e per l'effetto accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;

2) Condanna Bipielle s.g.c. s.p.a. nella qualità al pagamento in favore degli opposenti delle spese di lite che liquida in € ~~1.000,00~~ di cui € ~~1.000,00~~ per onorari € ~~1.000,00~~ per diritti, oltre € ~~1.000,00~~ per spese oltre alle spese di cui oltre spese generali se dovute, iva e cassa;

Così deciso in Camicatti, il 12.11.09

Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)

TRIBUNALE DI AGRI. 36 - TO
SEZIONE DISTACCATA DI CAMICATTI
E' copia conforme all'originale

Consta di n. ... fasciate
applic. alle marche da bollo e sull'istanza di
Camicatti, Il ... u Cancelliere Gi
Giorgio ...